



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 269 dei 18/11/2014 - 03/12/2014</b> <b>Udienza pubblica del 04/11/2014</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<b>Titolo:</b> Impiego pubblico - Norme della Provincia di Trento – Formulazione da parte della Giunta provinciale di direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN) per il riconoscimento di una aspettativa al personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari per la partecipazione a progetti di solidarietà internazionale – Modificazioni di decisioni assunte in sede di contrattazione collettiva - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.  <b>Testo:</b> Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. 1 ), Cost., l'art. 27, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, nella parte in cui assegna alla Giunta provinciale la competenza di formulare direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN) per il riconoscimento di una aspettativa al personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari per la partecipazione a progetti di solidarietà internazionale. La disposizione impugnata in realtà delinea un nuovo tipo di aspettativa, specificandone la causa, la durata massima, il regime degli oneri previdenziali e sconfini, perciò, nella materia “ordinamento civile” riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
<b>NOTE:</b>	<b>Atti oggetto del giudizio</b> legge della provincia Trento 27/12/2011 n. 18 art. 27 co. 4  <b>Parametri costituzionali</b> Costituzione art. 117 co. 2 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 co. 1
<b>Massima n. 2:</b>	<b>Titolo:</b> Impiego pubblico - Servizio sanitario - Norme della Provincia di Trento - Dirigenza – Possibilità che la durata massima degli incarichi non possa essere superiore a quella del direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi



	<p>sanitari - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata <i>medio tempore</i> inapplicata - Cessazione della materia del contendere.</p> <p><b>Testo:</b> Viene dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 6, lett. c ), della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. e 8, numero 1), dello statuto trentino, nella parte in cui impone alla dirigenza del servizio sanitario provinciale il cosiddetto spoils system, definendo la durata massima degli incarichi non superiore a quella del direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Difatti, il citato comma 4- bis è stato abrogato dall'art. 12, comma 3, della legge provinciale n. 16 del 2013 e non è stato applicato prima della sua abrogazione. Presenti le due condizioni richieste dalla costante giurisprudenza costituzionale per intervenire la cessazione della materia del contendere: la sopravvenuta abrogazione delle norme censurate in senso soddisfacente della pretesa avanzata con il ricorso e la mancata applicazione <i>medio tempore</i> delle norme abrogate.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> legge della provincia Trento 27/12/2011 n. 18 art. 27 co. 6</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Costituzione art. 117 co. 2 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 co. 1</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 art. 14 decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 art. 19 co. 1 co. ter</p>

**Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo**  
**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

